

**Decreto Legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6 (G.U. n. 142 del 28/06/1946)**

**MODIFICAZIONI AGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore ed il Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e le attuazioni del predetto decreto legge;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, contenente norme concernenti gli esami di procuratore;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318, contenente norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sulla iscrizione negli albi dei procuratori e degli avvocati;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA

**Art. 1**

**(Si omette il testo)**

(Nota: riguarda la tenuta degli albi degli Avvocati ammessi al patrocinio nelle sedi giurisdizionali superiori)

**Art. 2**

La denominazione delle Commissioni centrali istituite presso il Ministero di grazia e giustizia per i professionisti indicati nell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è mutata in quella di Consigli nazionali.

Gli uffici di segreteria dei Consigli nazionali professionali sono diretti da un magistrato di grado sesto o inferiore, coadiuvato da cancellieri in numero non superiore a quattro.

**Art. 3, 4, 5**

**(Si omettono i testi)**

(Nota: contengono disposizioni transitorie relative all'iscrizione di Avvocati e Procuratori negli albi, dopo l'interruzione dovuta al periodo bellico)

**Art. 6**

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

*Dato a Roma, addì 21 giugno 1946.*

*DE GASPERI*

*TOGLIATTI - CORBINO*

*Visto, Il Guardasigilli: TOGLIATTI*